

N. 00984/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01970/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1970 del 2011, proposto da:
[omissis], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Ranieri e Gianluigi Cardone Giannuzzi,
con domicilio eletto presso Francesco Ranieri, in Bari, viale Papa Giovanni XXIII, 2/A;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola - Anp, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento per il quale, all'esito della lettura ottica in ordine alla prova preselettiva svoltasi il giorno 12.10.2011, in Bari, è stata determinata l'approvazione dell'elenco degli idonei ammessi, per la Regione Puglia, alla prova scritta del concorso "per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli Istituti educativi", indetto con Decreto del Direttore Generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, del 13.07.2011, (in G.U. 4° Serie Speciale, n. 56, del 15.07.2011), nella parte in cui i ricorrenti ne sono esclusi;

- nonché di tutti gli atti presupposti e connessi, ivi compresi, ove occorra, ogni istruzione impartita alla Commissione Esaminatrice; i verbali con i quali la Commissione Esaminatrice ha stabilito le modalità di svolgimento della prova ed i criteri di valutazione della stessa; ed ogni atto con cui sono stati adottati e selezionati i quesiti sottoposti ai candidati nella suddetta prova preselettiva, tutti nella parte in cui vi sia contrasto con le norme del Bando di Concorso, DPR 140/2008 e/o con i principi sub art. 97 della Costituzione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il proprio decreto n. 919 del 24/11/2011 con il quale è stata accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Viste le istanze avanzate, con atto depositato in data 5 dicembre 2011, dall'Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola - Anp e, con atto depositato in data 10 dicembre 2011, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, intese ad ottenere il riesame e la revoca del suddetto decreto, in ragione dell'incompetenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia e, comunque, dell'inammissibilità del ricorso;

Considerato che l'impugnativa investe anche atti - quali il bando di concorso, le istruzioni relative alle modalità di svolgimento della prova preselettiva ed i criteri della sua valutazione, insieme ad ogni atto con cui sono stati adottati e selezionati i quesiti sottoposti ai candidati nella suddetta prova - che sono stati emanati da organo centrale dello Stato ed hanno efficacia non territorialmente limitata;

Ritenuto che, anche in conformità a quanto statuito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sent. n. 19 del 14 novembre 2011, nella specie, non sussiste la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, dovendosi ritenere competente a decidere il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma;

Visto l'art. 56 cod. proc. amm.;

P.Q.M.

Accoglie la sopra indicata istanza di riesame e, per l'effetto, revoca il proprio decreto n. 919 del 24/11/2011.

Rimette le parti al Collegio per i provvedimenti di cui all'art. 55, co. 13, cod. proc. amm..

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari il giorno 9 dicembre 2011.

Il Presidente

Corrado Allegretta

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 12/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)